

Statuto

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione "ISTITUTO CAMPANO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DELL'ANTIFASCISMO E DELL'ETA' CONTEMPORANEA "VERA LOMBARDI" con sede in Napoli alla Via Costantino n. 25.

L'associazione aderisce all'"Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia", con sede in Milano, istituito con apposita legge e ne accetta pienamente lo statuto nelle sue finalità.

ARTICOLO 2

L'istituto può promuovere la costituzione di organismi a carattere provinciale o locale e provvedere alla nomina di corrispondenti o delegati locali.

L'anno sociale decorre dal 28 settembre di ogni anno anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli.

ARTICOLO 3

L'istituto, si propone di:

- assicurare la più completa documentazione del movimento antifascista dalle sue origini, la sua conservazione e valorizzazione;
- promuovere lo studio storico e la riflessione critica sulla storia del '900 e sull'Italia contemporanea, con particolare attenzione al ruolo della Campania e del Mezzogiorno nella Resistenza e nelle battaglie democratiche;
- realizzare convegni, mostre, manifestazioni pubbliche, materiali audiovisivi e pubblicazioni di tesi all'approfondimento ed alla divulgazione delle problematiche politiche, sociali e culturali della storia contemporanea con particolare riferimento alla Campania e al Mezzogiorno;
- organizzare corsi di aggiornamento per docenti, percorsi didattici per gli studenti, incontri/dibattiti con le istituzioni scolastiche per sensibilizzare il mondo della scuola e dell'istituzione in genere, con particolare riguardo ai temi e problemi storici che costituiscono l'impegno fondamentale dell'istituto;
- documentare e promuovere i valori fondamentali espressi nella storia dei movimenti di liberazione nei diversi contesti storici e geografici.

ARTICOLO 4

Possono essere soci dell'Istituto tutti coloro che ne facciano domanda scritta al Presidente; l'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'esclusione dei soci, debitamente motivata, è ratificata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'assemblea delibera altresì sui ricorsi avversi la mancata ammissione a socio.

ARTICOLO 5

I soci si distinguono in soci sostenitori ed ordinari; l'adesione può essere a titolo individuale e collettivo.

Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a versare annualmente una quota superiore a quella dei soci ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro che versano annualmente la quota di adesione.

Le quote annuali per tutte le categorie di soci sono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'istituto:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7

L'assemblea è costituita dai soci dell'istituto di ogni categoria. I soci collettivi sono rappresentati da un proprio delegato.

ARTICOLO 8

L'Assemblea dei Soci:

- delibera sulle direttive, le attività ed i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi dell'associazione;
- elege con distinte votazioni e a scrutinio segreto il Presidente, il Vice-Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo nonché il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ratifica la proposta del Consiglio Direttivo sull'esclusione dei soci, con le modalità previste dall'articolo 4;
- approva le richieste di associazione e le nomine di corrispondenti e delegati locali di cui all'articolo 2;
- ratifica la nomina delle Commissioni di Lavoro, indicate dal Consiglio Direttivo;
- redige il bilancio o rendiconto annuale.

ARTICOLO 9

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia stata avanzata motivata richiesta da almeno un terzo dei soci.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, sarà inviato per posta all'indirizzo dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La riunione è valida in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei membri dell'assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 10

Il cambiamento dello scopo dell'istituto e il mutamento della denominazione, lo scioglimento, la messa in liquidazione, la destinazione del patrimonio dell'istituto, devono essere deliberati da una maggioranza di almeno tre quarti di una assemblea straordinaria con la partecipazione di almeno due terzi dei soci.

Ogni altra modifica diversa da quelle indicate al comma precedente va deliberata da una assemblea straordinaria con maggioranza relativa.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e da nove membri eletti a norma dell'articolo 8 del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili; le cariche esercitate non prevedono compensi né retribuzioni. Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta nel suo seno il Segretario.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere nel proprio seno il Tesoriere;
- nominare, tra i soci, il Direttore dell'Istituto;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- esercitare assidua vigilanza sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto;
- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'assemblea;
- nominare le commissioni di lavoro corrispondenti ai settori di attività dell'Istituto;
- determinare la misura dei contributi di cui all'articolo 5;
- elaborare ed approvare i piani di lavoro per ciascun settore di attività nonché le norme per la consultazione del materiale archivistico e bibliografico;
- formulare le proposte da sottoporre all'assemblea a norma del presente statuto;
- nominare i corrispondenti provinciali e i delegati locali;
- proporre i nominativi del personale da comandare o distaccare presso l'istituto;
- designare i delegati dell'Istituto al Consiglio Generale dell' I.N.S.M.L.I.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno nella sede dell'Istituto per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono valide se adottate con l'intervento di almeno sei Consiglieri, compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto tutti gli effetti; rappresenta l'Istituto in giudizio e nomina avvocati e procuratori. Egli, con firma abbinata al Tesoriere, può esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, buoni, mandati, assegni, valori assicurati da privati, da banche, da enti morali, da pubbliche amministrazioni, uffici postali, telegrafici e ferroviari. Egli, sempre con firma abbinata, potrà aprire conti correnti presso banche ed uffici postali e gestirli, emettere vaglia, assegni, esigere da banche ed uffici postali.

ARTICOLO 14

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia impedito ed è investito di tutti i poteri di cui all'articolo 14.

ARTICOLO 15

Il Direttore sovrintende alla gestione ordinaria dell'Istituto, dà corso ai deliberati del Consiglio Direttivo, coordina l'attività delle commissioni di lavoro; controlla con il Tesoriere l'osservanza dei limiti di spesa entro l'ambito del bilancio preventivo. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 16

Le commissioni di lavoro, nominate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea dei soci, organizzano le attività promosse dall'Istituto. Sono composte da un responsabile e da un numero di esperti anche esterni variabile secondo le particolari esigenze dei programmi di lavoro.

ARTICOLO 17

Il Tesoriere compila il bilancio preventivo su indicazione del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; propone al Consiglio Direttivo eventuali modifiche da apportarsi ad esso durante l'esercizio, sorveglia la regolare tenuta dei libri e delle esazioni, controlla le riscossioni, custodisce il conto corrente bancario e postale ed ogni altro valore di proprietà dell'Istituto, controfirma i documenti contabili.

Compila il conto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria ed è costituito da due membri effettivi e da uno supplente. Dura in carica due anni.

ARTICOLO 19

L'Istituto provvede alle spese di gestione con:

- contributi della Regione Campania;
- eventuali contributi dello Stato, Enti Locali ed Amministrazioni Pubbliche;

–quote e contributi dei soci sostenitori e ordinari secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;

–i proventi delle pubblicazioni e di ogni altra scientifica diretta;

–lasciti, donazioni, rendite, ecc.

ARTICOLO 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono presentati con relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti all'assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo è inviata all'“Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia”, per i previsti adempimenti e controlli.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti specifici relativi al miglior funzionamento dell'Istituto.